



Ministero della pubblica istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio VII – Parità scolastica, esami di Stato, certificazioni e titoli di studio

Prot. n.12135

Bari, 13.12.2006

Ai Dirigenti
degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
di

B A R I
B R I N D I S I
F O G G I A
L E C C E
T A R A N T O

Ai Dirigenti scolastici
delle Direzioni didattiche e degli istituti
comprensivi della regione PUGLIA

L O R O S E D I

Ai Dirigenti tecnici

S E D E

Ai Gestori/Rappresentanti legali
delle Scuole dell'infanzia non paritarie della
regione PUGLIA

L O R O S E D I

Alle Associazioni di categoria

L O R O S E D I

OGGETTO: ***D.D.G. 12.12.2006 – prot. n.12069 –***

Delega agli Uffici Scolastici Provinciali della vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie.

Si trasmette il D.D.G. 12.12.2006 – prot. n. 12069 – col quale è delegata agli Uffici Scolastici Provinciali la vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti prescritti dall'art. 1/bis del decreto Legge 5.12.2005 n. 250, coordinato con la legge di conversione 3.2.2006 n. 27, ai fini dell'inclusione nell'**elenco regionale delle scuole dell'infanzia non paritarie.**

I Dirigenti scolastici che, per effetto dell'abrogato art. 332 del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, hanno esercitato la vigilanza sulle scuole dell'infanzia autorizzate fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni normative soprarichiamate, vorranno cortesemente fornire agli Uffici scolastici provinciali l'elenco delle scuole in parola, recante, oltre all'intitolazione delle stesse, l'ubicazione, il nominativo del gestore o rappresentante legale e il numero delle sezioni.

Vorranno, altresì, indicare le scuole che, non essendo a conoscenza delle nuove norme, avessero eventualmente prodotto istanza di autorizzazione del funzionamento per l'a. s. 2006/2007, in modo da agevolarne la rilevazione da parte degli Uffici delegati.

Con l'occasione, si richiama la nota di questo Ufficio prot. n. 11537 del 27.11.2006, con la quale si è evidenziata l'abrogazione, a seguito dell'art.1/bis della legge succitata, dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione scolastica, delle nomine dei docenti delle scuole dell'infanzia non paritarie, già prevista dall'art. 335 del D.L.vo n. 297/94.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione del **previsto regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.**

Per una più celere consultazione, si riportano di seguito i commi 4 e 5 dell'art 1 bis L. n. 27/2006:

“4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi

valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4”.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(dott. Annamaria Pascazio Partipilo)